

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: Garanzie finanziarie per la gestione delle discariche e per la fase successiva alla loro chiusura – Determinazioni in merito all'applicazione della Delibera della Giunta Regionale delle Marche n. 994 del 21/7/2008.

Premesso che:

- il decreto legislativo 13 Gennaio 2003 n. 36 recante *"Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"*, all'art. 14, nel disciplinare nello specifico tale aspetto, prevede in particolare che:
- la garanzia finanziaria per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, è commisurata alla capacità autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa ai sensi dell'art. 4 (discarica per inerti, per rifiuti non pericolosi, per rifiuti pericolosi);
- la garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura della discarica è commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa;
- le garanzie di cui sopra sono costituite ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348;
- il massimale da garantire è ridotto nella misura del 40%, nel caso di impianti la cui coltivazione ha raggiunto, alla data di entrata in vigore del decreto, l'80% della capacità autorizzata;
- le garanzie prestate per la gestione della discarica e per la fase successiva alla chiusura sono trattenute rispettivamente per un periodo di due e di trent'anni dalla data di comunicazione dell'approvazione della chiusura della discarica da parte dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione;
- gli oneri afferenti alle garanzie, allorché le discariche sono gestite direttamente dalle regioni o dagli enti di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 267/2000 (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate e unioni di comuni), devono essere coperti dalla tariffa con le modalità di cui all'art. 15;
- le regioni hanno facoltà di stabilire che la garanzia finanziaria relativa alla fase successiva alla chiusura della discarica non sia dovuta per le discariche di inerti.

Atteso che:

- con delibera della Giunta Provinciale n. 361 del 15/9/2003 erano stati approvati i *"Criteri interpretativi ed operativi per la prima applicazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in materia di discariche di rifiuti"* e che, segnatamente, per l'applicazione dell'articolo 14, comma 2 e 3, relativo alla prestazione delle garanzie finanziarie si era ritenuto necessario rinviare ogni decisione ad un momento successivo dopo aver acquisito indicazioni a livello nazionale, o comunque, dalla Regione Marche quale Ente delegante;

Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale n. 366 del 2/10/2006 recante *"Garanzie finanziarie per la gestione delle discariche e per la fase successiva alla loro chiusura - Determinazioni in merito all'applicazione delle disposizioni contenute dall'art. 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36"*, con la quale, in attesa di direttive al riguardo da parte della Regione Marche e per ovviare alle problematiche sorte in merito all'applicazione concreta delle disposizioni statali, si disponeva:

- di stabilire gli importi delle garanzie finanziarie, di cui all'art. 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- di stabilire che le garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura della discarica, di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, potevano essere revisionate relativamente agli importi anzidetti ogni 5 anni in relazione alle condizioni ambientali e gestionali del sito di discarica in questione; che comunque la garanzia

finanziaria che le imprese dovevano presentare, quale impegno post operativo, era comunque fissato per un periodo di anni 30 dalla data di chiusura dell'impianto di che trattasi;

- di riservarsi, con separato atto, di indicare eventuali ulteriori criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie e i termini di adeguamento per i gestori delle discariche;

Tenuto conto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 994 del 21/7/2008 recante “*D.Lgs. n. 152/2006, art. 208, D.Lgs. n. 36/2003, art. 14. Linee guida regionali in materia di garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica*” pubblicata sul B.U.R. n. 72 del 1/8/2008 con la quale vengono indicati valori e parametri di riferimento per la determinazione dell'ammontare delle garanzie finanziarie e vengono stabilite le modalità per la stipula e la presentazione delle stesse garanzie;

Considerato che attualmente gli importi della garanzie finanziarie da prestare da parte dei soggetti autorizzati da questa Provincia, per le attività di gestione dei rifiuti diverse dal deposito sul suolo o nel sottosuolo, vengono ancora stabiliti sulla base delle indicazioni contenute nella delibera della Giunta Regionale delle Marche n. 4810 del 7 ottobre 1991;

Ritenuto:

- di procedere all'applicazione delle disposizioni contenute nella citata deliberazione regionale n. 994 del 21/7/2008;
- di dover revocare contestualmente, in quanto superata di fatto dalla presente, la precedente deliberazione della Giunta Provinciale n. 366 del 02/10/06;

SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

- di recepire le linee guida in materia di garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, emanate dalla Regione Marche con deliberazione n. 994 del 21/7/2008 avente ad oggetto “*D.Lgs. n. 152/2006, art. 208, D.Lgs. n. 36/2003, art. 14. Linee guida regionali in materia di garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica*”, pubblicata sul B.U.R. n. 72 del 1/8/2008;
- di procedere all'applicazione della stessa deliberazione dando mandato al Dirigente del Servizio Tutela Ambientale Rifiuti Energia affinché provveda a comunicare ai soggetti gestori delle discariche in esercizio nella Provincia di Ascoli Piceno, i nuovi valori di riferimento e le modalità di calcolo per la determinazione dell'ammontare delle garanzie finanziarie in base a quanto riportato nell'allegato “A” alla stessa deliberazione regionale;
- di stabilire che i soggetti gestori delle discariche in esercizio, qualora già coperte da garanzie finanziarie stipulate sulla base della precedente deliberazione della Giunta Provinciale n. 366 del 2/10/2006, al fine di assolvere alle disposizioni di cui al citato articolo 14 del D.Lgs. 36/2003, dovranno provvedere ad adeguare le medesime garanzie alle disposizioni di cui citata alla deliberazione regionale n. 994 del 21/7/2008, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto precedente;
- di precisare che il presente provvedimento si applica esclusivamente alle discariche per rifiuti, secondo la definizione e classificazione di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- di demandare ad un eventuale successivo provvedimento la determinazione degli importi delle garanzie finanziarie da prestarsi per le attività di gestione dei rifiuti autorizzate da questa Provincia diverse dal deposito sul suolo o nel sottosuolo, continuando, nel frattempo, ad applicare, laddove possibile e non in contrasto con le indicazioni della presente deliberazione, le disposizioni di cui alla delibera della Giunta Regionale delle Marche n. 4810 del 7/10/1991;

- di revocare la precedente deliberazione della Giunta Provinciale n. 366 del 02/10/06 avente ad oggetto “*Garanzie finanziarie per la gestione delle discariche e per la fase successiva alla loro chiusura - Determinazioni in merito all'applicazione delle disposizioni contenute dall'art. 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36*”;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario per la Provincia;
- di dichiarare, con separata votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

Il Responsabile del Procedimento

F.to geom. Luigi Francesco Montanini

Il Dirigente del Servizio Tutela Ambientale

Rifiuti Energia Acque

F.to dott. Roberto Fausti

Il Presidente della Giunta pone in votazione la sopra riportata proposta di deliberazione.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

RITENUTO di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso, per quanto di competenza dal Dirigente del Servizio Tutela Ambientale Rifiuti Energia Acque, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000 così formulato: “*favorevole*”;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile, espresso per quanto di competenza dal Dirigente del Servizio Economico - Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000 così formulato: “*non comporta valutazioni economico-finanziarie*”;

Con votazione che da il seguente risultato:

“.....”

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione sopra descritta;

Con successiva votazione che da il seguente risultato:

“.....”

Il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo.

LFM/ddm